

Civile Ord. Sez. 6 Num. 6407 Anno 2019

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE

Relatore: FEDERICO GUIDO

Data pubblicazione: 05/03/2019

### ORDINANZA

sul ricorso 1246-2018 proposto da:

DIERNA PAOLO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE 299, presso lo studio  
dell'avvocato VINCENZO BERTOLINI, rappresentato e difeso  
dall'avvocato GIUSEPPE BRINI;

- *ricorrente* -

*contro*

PREFETTURA DI LIVORNO;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 575/2017 del TRIBUNALE di LIVORNO,  
depositata il 25/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. GUIDO  
FEDERICO.

## **RITENUTO IN FATTO**

**1** Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 575/2017, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto la legittimazione attiva del ricorrente, Paolo Angelo Dierna all' opposizione al verbale, emesso in data 04.02.2016 dalla polizia Stradale di Livorno, per violazione dell'art. 142 comma 9 C.d.S., rigettando nel merito la dedotta opposizione.

In particolare, il Tribunale ha rilevato che il cartello che segnalava la presenza di un'apparecchiatura di rilevamento di velocità era posto a distanza regolamentare mentre non era richiesta la "chiara visibilità" dell'apparecchio e degli agenti accertatori.

**2** Contro tale sentenza ricorre con due motivi Paolo Angelo Dierna.

La Prefettura di Livorno non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva.

Il relatore ha proposto l'accoglimento del ricorso.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Con *il primo motivo di ricorso* il ricorrente censura la statuizione della sentenza impugnata secondo cui, fermo restando che il cartello di preavviso di rilevamento velocità era presente e posto a distanza regolamentare, mentre non era

richiesta la "chiara visibilità" dell'apparecchio ovvero degli agenti.

Il motivo di ricorso è fondato.

La sentenza impugnata, deve ritenersi in contrasto con l'art. 142 comma 6 bis Cds, in quanto afferma il principio secondo cui non è richiesta, ai fini della legittimità dell'accertamento, la visibilità dello strumento di rilevazione.

Invero, la norma di cui all'art. 142 comma 6 bis C.d.S. specifica che "le postazioni di controllo (...) per il rilevamento della velocità devono essere (...) ben visibili" e la necessaria visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità quale condizione di legittimità dell'accertamento, con la conseguente nullità della sanzione in difetto di detto requisito, è stata da un ultimo affermata anche da questa Corte (Cass.25392/2017, non massimata).

Ne deriva la fondatezza della prima doglianza per violazione dell'art. 142 comma 6 bis Cds;

Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'omessa valutazione di un documento, nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per non avere il Tribunale esaminato i documenti comprovanti la non visibilità dell'apparecchiatura.

L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo.

### **P.Q.M.**

la Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Livorno, in

persona di diverso magistrato.

Roma, 12.12.2018